

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1885

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALLEGRINI e MANTICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2007

Norme per la valorizzazione della professione
di conservatore dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela del patrimonio storico-artistico e la conservazione dei beni culturali richiedono adeguate professionalità. Accade ancora troppo spesso che, per carenza di competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela non trovino applicazione reale ed efficace.

Con il presente disegno di legge si intende disciplinare la professione di conservatore dei beni culturali e la relativa specializzazione per i posti direttivi in musei, biblioteche, archivi, e così via.

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, istituito nell'ultimo decennio, conta circa 10.000 iscritti dislocati in dodici sedi del territorio italiano.

Se si considera l'entità del nostro patrimonio artistico (in Italia i musei sono 3.500, di cui il 25 per cento sono statali, circa il 10 per cento universitari e la restante parte comunali, provinciali e regionali), tale laurea sembrerebbe poter offrire numerosi sbocchi professionali, ma in realtà ciò non accade.

Nonostante ai fini del conseguimento di essa sia necessario sostenere ventiquattro esami, di cui diciassette specialistici di vario ambito (archeologico, librario, musicale, storico-artistico, così via), ai concorsi per posti nelle biblioteche, nelle pinacoteche, negli archivi, sono ammessi a partecipare laureati che abbiano sostenuto un solo esame specialistico o, peggio, laureati provenienti dalle facoltà di giurisprudenza o economia.

Il presente disegno di legge si pone, principalmente, l'obiettivo di introdurre l'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare applicativo e di un esame di Stato, successivi al

diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, richiedendo a chi voglia esercitare tale professione una ulteriore qualificazione professionale sempre più legata ad esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico. La valorizzazione di tale professione potrà creare inoltre migliori sbocchi professionali oltre che vere e proprie nuove occasioni di lavoro per molti giovani laureati.

La vigente legislazione europea, ad esempio, richiede laurea e specializzazione per dirigere le strutture museali.

Per mettere ordine basterebbe un provvedimento-quadro.

Già in passato, la Commissione congiunta nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, e presieduta da Tullio Gregory, aveva sollecitato come urgente una norma che imponesse il possesso di una laurea specifica in conservazione dei beni culturali e la specializzazione, per qualsiasi posto direttivo in musei, biblioteche, archivi. Sarebbe, dunque, sufficiente questa norma-quadro, che non comporta oneri per lo Stato, per riportare le figure guida delle strutture della conservazione - che vanno secondo le stime dai 1.200 ai 1.500 posti in Italia ogni anno - a un livello scientifico comparabile con quello europeo.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere, ai fini del lavoro di schedatura e catalogazione e per la didattica nei musei, il possesso della laurea specifica e, quindi, della specializzazione, e che comunque in ogni concorso pubblico a posti di ruolo siano presenti soprintendenti e professori universitari, i soli che possano garantire una corretta e trasparente selezione tra i candidati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attività e albo dei professionisti
di conservazione dei beni culturali)*

1. Formano oggetto della professione di conservatore dei beni culturali le attività attinenti alla tutela del patrimonio storico e artistico.

2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di conservatore dei beni culturali è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali e che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio interdisciplinare applicativo.

3. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare di cui al comma 2, sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con proprio decreto le attività che formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali.

5. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito l'albo dei professionisti di conservazione dei beni culturali, di seguito denominato «albo», al quale sono iscritti coloro che in-

tendono esercitare la professione di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 5 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistano rapporti di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i reati che comportano la pena della reclusione superiore a due anni, fatto salvo il caso in cui è intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso dell'abilitazione alla professione;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

7. L'iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

8. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione all'albo, gli organi competenti e le loro funzioni, nonché le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.

Art. 2.

(Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali, di seguito denominato «Ordine».

2. L'Ordine è strutturato a livello nazionale, a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

3. L'Ordine è costituito con decreto del Ministro della giustizia. Il decreto stabilisce altresì:

a) le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'Ordine e del Consiglio nazionale dell'Ordine;

b) le funzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui alla lettera a).

4. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'Ordine.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a), b), c) ed e), e che hanno compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, pratica professionale nel settore per un periodo di due anni.

Art. 4.

(Formazione dell'albo provvisorio)

1. In sede di prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, una commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia provvede alla formazione dei consigli dell'Ordine. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato della Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di conservatore dei beni culturali oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in

una disciplina con applicazione professionale nel settore storico e artistico.

3. Fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati alla commissione di cui al comma 1.

4. La commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni di cui al comma 4 sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

6. La commissione di cui al comma 1, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero della giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

(Commissario straordinario)

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il Ministro della giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei Consigli dell'Ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e dell'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

